

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente
- Avv. Ettore ATZORI	Segretario f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato ad [OMISSIS] il [OMISSIS] rappresentato e difeso, dall'Avv. [OMISSIS] con studio in [OMISSIS], avverso la decisione di data 28.09.2015, dep. 27.10.15 del Consiglio di Disciplina di Milano, con la quale veniva inflitta la sanzione della censura.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine di [OMISSIS], regolarmente citato, è comparso l'Avv. [OMISSIS];

Udita la relazione del Consigliere avv. Daniela Giraudo che preliminarmente dà atto dell'avvenuto deposito della procura speciale al difensore del ricorrente Avv. [OMISSIS];

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo in via preliminare per l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso proposto dal COA di [OMISSIS] per i motivi esposti nelle note depositate in data 19.11.21 e nel merito per il rigetto del ricorso del COA e per l'accoglimento delle conclusioni di ricorso in favore dell'Avv. [RICORRENTE].

Inteso il difensore del Consiglio dell'Ordine di [OMISSIS] il quale ha contestato le note dell'Avv. [RICORRENTE] in quanto infondate e in merito alla eccezione di nullità della delibera del COA, atto amministrativo, ha rilevato che si sarebbe dovuto provvedere ad impugnazione avanti al TAR ha chiesto l'accoglimento del ricorso con rideterminazione della sanzione

FATTO

La vicenda trae origine dalle affermazioni rese dall'Avv. [RICORRENTE] nel corso di una trasmissione televisiva in data 1° marzo 2017, diffusa dal canale satellitare [OMISSIS], alla quale era stato invitato a partecipare come opinionista, segnalate dalla locale Camera Penale di [OMISSIS] con esposto del 28 marzo 2017.

Nel corso di tale trasmissione veniva discusso un fatto di cronaca locale, relativo all'avvenuta aggressione di una donna da parte di un cittadino indiano, arrestato nella flagranza di reato a carico del quale, convalidato l'arresto, il GIP, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza solo con riferimento al reato di lesioni ma non a quello di tentata violenza sessuale, non applicava la misura della custodia cautelare in carcere, così come richiesta dal PM, ma quella meno afflittiva dell'obbligo di dimora.

La misura cautelare applicata aveva innescato reazioni e critiche di parte dell'opinione pubblica sulla asserita inefficace risposta da parte del "*sistema giustizia*" rispetto a fatti di indubbio allarme sociale, con una spinta radicalizzazione dei giudizi espressi.

Chiamato come opinionista, nella sua qualità di avvocato, a commentare la vicenda nel corso di una trasmissione, l'Avv. [RICORRENTE] svolgeva alcune considerazioni e rendeva le affermazioni trasfuse nel capo di incolpazione.

Il CDD, esperita la fase avanti il Consigliere Istruttore in cui l'incolpato, difeso dall'Avv. [OMISSIS], depositava memoria e veniva personalmente audito, depositando dvd della trasmissione in cui era state rese le dichiarazioni oggetto di esposto, disponeva in data 17.7.2019 la citazione a giudizio dell'Avv. [RICORRENTE] con il seguente capo di incolpazione:

"perché - anche alla luce del contenuto dell'art. 2 codice deontologico - in violazione dei doveri di probità dignità e decoro di cui al art. 9, comma 2, codice deontologico, del dovere di segretezza e riservatezza di cui all'art. 28 codice deontologico ed in violazione dei doveri da rispettare nei rapporti con gli organi di informazione e nel corso di attività di

comunicazione di cui all'art. 57 codice deontologico, nel corso della trasmissione televisiva diffusa il 1 marzo 2017 dal canale satellitare terrestre [OMISSIS] dal titolo [OMISSIS] ha, in qualità di avvocato, riferito una serie di circostanze relative al cittadino indiano sig. [AAA], accusato di lesioni gravissime e di tentata violenza sessuale, delle quali sarebbe venuto a conoscenza in precedenza essendosi a lui rivolti come legale i fratelli dello stesso, circostanze poi risultate non vere ma la cui rappresentazione in trasmissione da parte dell'avv. [RICORRENTE] ha innescato tra gli ospiti il dibattito, sulla presunta condizione di recidivo del cittadino indiano e sulla mancata adozione da parte delle autorità competenti di adeguati provvedimenti restrittivi mentre in realtà il predetto soggetto non era affatto recidivo; per avere inoltre riferito sempre nel corso della trasmissione televisiva che egli non ebbe ad accettare la difesa del Sig. [AAA] poiché non intendeva difendere una persona che ha fatto violenza su una donna e che lo avrebbe fatto solo se costretto in qualità di difensore d'ufficio; per avere infine esplicitato giudizi sul processo afferente il sig. [AAA] e sulle scelte difensive operate da altro avvocato, difensore dell'imputato. (Fatti commessi in [OMISSIS] il 1° marzo 2017)".

Disposta la citazione dell'incolpato e un primo differimento a causa della rinuncia del primo difensore nominato, all'udienza del 12 gennaio 2021 l'Avv. [RICORRENTE] produceva sia i filmati relativi alla trasmissione incriminata che quelli della trasmissione successiva, nel corso della quale aveva provveduto a rettificare le proprie affermazioni, scusandosi per l'errore in cui era incorso, nonché le trascrizioni integrali delle due trasmissioni.

La documentazione veniva acquisita dal CDD, unitamente alla memoria difensiva già depositata nel corso della fase istruttoria, alcuni articoli di quotidiani locali, nonché la sentenza con cui si era concluso il processo a carico del cittadino indiano e l'ordinanza di archiviazione del procedimento penale sorto a carico dell'Avv. [RICORRENTE] a seguito di querela presentata dal sig. [AAA].

Il CDD procedeva quindi all'audizione dell'Avv. [BBB], all'epoca dei fatti Presidente della Camera Penale che aveva presentato l'esposto, e dell'incolpato che confermava la circostanza di non avere mai ricevuto i parenti del cittadino indiano.

Veniva quindi disposto un rinvio per l'esame delle produzioni dell'incolpato.

All'esito della successiva udienza dibattimentale del 19.03.2021, il CDD di Firenze dichiarata chiusa l'istruttoria, riteneva l'Avv. [RICORRENTE] responsabile delle incolpazioni ascritte e applicava nei suoi confronti la sanzione disciplinare della censura.

A fondamento della decisione di condanna, il CDD precedente escludeva la violazione dell'art. 28 CDF relativa al dovere di riserbo e segreto professionale, in quanto mai il [RICORRENTE] aveva assistito il sig. [AAA], né fornito consulto ai suoi fratelli. Al contrario, il CDD riteneva integrata la violazione dell'art. 57 CDF (*rapporti con organi di informazione*

e attività di comunicazione) considerata la “*implicita enfattizzazione delle proprie capacità professionali, ricavabile dalla narrazione di casi personali, veri o presunti che siano, e dalla evidente volontà di compiacere una qualche indeterminata cerchia di pubblico nel manifestare una sorta di obiezione di coscienza con riferimento ai reati che vedano quali vittime di violenza soggetti di sesso femminile*” (pag. 5 della decisione).

La decisione sottolinea altresì il carattere atipico dell'illecito contestato, rilevando una violazione dei generali principi di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense, non con riferimento alle modalità espressive adoperate dall'incolpato (seppur prive di dialettica e chiarezza espositiva, caratteri che dovrebbero connotare la figura dell'avvocato), bensì per i contenuti.

Il CDD rammenta, altresì, che il tema dell'obiezione di coscienza, invocato impropriamente nella trasmissione, risulta del tutto estraneo alla figura del difensore di fiducia, soggetto libero di accettare o meno un incarico professionale, senza necessità di dover addurre il motivo del rifiuto.

Il CDD di Firenze depositava la decisione il 15/04/2021, notificandola a mezzo PEC il 10/05/2021; il COA di [OMISSIS] (RG 179/21), giusta delibera del 19/05/2021, e l'Avv. [RICORRENTE] (RG 136/21) interponevano tempestivo ricorso.

L'Avv. [RICORRENTE], in proprio (e nominando il collega Mauro Messeri), chiede al CNF di essere prosciolto dagli addebiti per cui è stata sanzionato per insussistenza della violazione contestata, lievità e scusabilità del fatto (chiedendo a tal fine di applicare in richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare) ovvero, in subordine, di applicare sanzione meno afflittiva dell'avvertimento.

Affida il proprio ricorso ai seguenti motivi:

- A. insussistenza dell'illecito contestato in ragione di:
- a.i. una erronea ricostruzione dei fatti, precisando di non aver mai parlato di recidiva, né di aver utilizzato frasi che potessero ingenerare nel pubblico la convinzione di tale *status* in capo al cittadino indiano; a propria giustificazione, riporta la trascrizione delle dichiarazioni rese (piuttosto generiche, invero e riferite a “*questo fatto*”), lasciandosi sfuggire la frase “*il 21 febbraio dell'anno scorso*” a causa dell'incalzare dell'interlocutore, ma sottolinea di aver utilizzato un tono e un'espressione di voce alquanto dubbiosa;
 - a.ii. della dichiarata “obiezione di coscienza”, che non poteva costituire una violazione dei doveri deontologici, dato il tenore delle affermazioni, che non potevano costituire un “*eclatante tradimento*” dei doveri di probità, dignità e decoro, bensì era semplicemente espressione del diritto costituzionalmente garantito di manifestare il proprio pensiero;
- B. erronea interpretazione e/o applicazione degli artt. 28 e 57 CDF (la violazione del primo esclusa dallo stesso CDD, che poi erroneamente ne faceva applicazione, in quanto

rappresenterebbe presupposto necessario per l'applicazione dell'altro canone deontologico);

C. la contraddittorietà della decisione, che:

- a.i. ritiene sfumata la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 57 CDF e, comunque, lo sanziona per quella condotta;
- a.ii. ritiene applicabili i doveri deontologici contestati in tale fattispecie anche in assenza di un mandato difensivo;
- a.iii. ritiene integrata la condotta contestata anche in maniera "implicita", in assenza di una condotta direttiva e attiva del professionista volta ad enfatizzare le proprie capacità professionali;

inoltre

il carattere lieve e scusabile dell'infrazione, in quanto la vicenda era già di pubblico dominio e mancava un elemento psicologico di tale intensità da determinare l'insorgere di responsabilità disciplinare, in quanto le dichiarazioni rese risultano frutto della "*improvvisa piega assunta dal dibattito tra i presenti, al quale*", tranne le iniziali dichiarazioni, non prendeva parte.

Infine, aveva ammesso i propri errori, scusandosi per l'accaduto e dimostrandosi consapevole di aver violato i doveri deontologici dell'avvocato e a seguito di denuncia-querela, il procedimento penale che lo aveva attratto per diffamazione aggravata ([OMISSIS]/18 rgnr Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze) si era concluso con provvedimento di archiviazione del 02/0172019 per infondatezza della *notitia criminis*.

Conclude chiedendo il proscioglimento ex art. 52 comma 1, lett. a LPF ovvero con la formula che sarà ritenuta di giustizia, in subordine ritenendo l'infrazione lieve o scusabile ex art. 52, comma 1, lett. b LPF e 22, comma IV CDF, disponendo il richiamo verbale, in ulteriore subordine chiede l'applicazione della sanzione meno afflittiva prevista per le violazioni eventualmente ritenute sussistenti, nella sua quantificazione minima, considerata anche la diminuzione di cui al comma III dell'art. 22 CDF.

Anche il COA di [OMISSIS] impugna la decisione del CDD per i seguenti motivi:

a) inadeguatezza della sanzione applicata – contraddittorietà della motivazione del provvedimento;

b) affermazione della responsabilità deontologica dell'Avv. [RICORRENTE];

conclude chiedendo l'accoglimento dell'impugnazione e in parziale riforma del provvedimento impugnato, la conferma della condanna dell'incolpato e per l'effetto l'applicazione di una sanzione più severa consistente nella sospensione dell'attività professionale entro i limiti minimi e massimi previsti dall'art. 57 del CDF.

Con memoria del 19/11/2021 l'Avv. [RICORRENTE] chiede al CNF di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione proposta dal COA di [OMISSIS], in ragione della nullità della delibera del 19/05/2021, Censura, inoltre, il merito della delibera, ed eccepisce l'inconferenza e infondatezza delle motivazioni adottate dal COA nel ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente devono essere esaminate le richieste preliminari ed in rito e successivamente i motivi di doglianza sollevati dal ricorrente e dal COA di [OMISSIS] nei propri scritti difensivi.

Con la memoria del 19/11/2021 l'Avv. [RICORRENTE] chiede al CNF di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione proposta dal COA di [OMISSIS], in ragione della nullità della delibera del 19/05/2021, a dire del medesimo non adottata nel rispetto della maggioranza dei componenti del COA di [OMISSIS], perché da questa non risultava, né era dato sapere con precisione, chi avesse partecipato alla seduta, ritenendo non dirimenti, peraltro, le correzioni e rettifiche apportate al verbale dal medesimo COA, ritenute peraltro "non legittime e vizianti".

Censura, inoltre, il merito della delibera, rammentando che *"solo a partire dal 2018 il CNF ha previsto la possibilità per i Consigli dell'Ordine di impugnare le decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina ritenute inique"*, e sottolineando che sul numero complessivo di oltre 350 decisioni del CDD trasmesse al COA di [OMISSIS] nel 2021, solo cinque risultavano impugunate, e di queste tre lo riguardavano personalmente.

Eccepisce, infine, l'inconferenza e infondatezza delle motivazioni adottate dal COA nel ricorso.

Come è noto, nel procedimento davanti al CNF sono inammissibili motivi aggiunti (così Consiglio Nazionale Forense n. 153 del 2021) in quanto il ricorrente può solo eventualmente precisare, nelle memorie depositate successivamente all'impugnazione, censure già proposte in sede di ricorso.

Nel caso di specie le eccezioni sollevate dal ricorrente con riferimento al procedimento RG 179/21 sono tuttavia conoscibili dal CNF in quanto volte a contraddire e confutare le argomentazioni del COA di [OMISSIS] esposte nel ricorso avverso la decisione disciplinare e comunque in quanto rilevabili d'ufficio dal CNF in sede di verifica della legittimazione alla proposizione del ricorso da parte del COA.

Occorre dunque premettere che la riunione del COA del 19/05/2021 si era svolta in videoconferenza, con il sistema Microsoft Teams, nel rispetto dei provvedimenti del Presidente del COA nn. 1-3/2020 e dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, perdurante lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da Covid-19.

L'Avv. [RICORRENTE], richiesta copia integrale della delibera del COA per interporre impugnazione avverso la decisione disciplinare, rilevava che questa risultava adottata alle ore 18.31 e che, tra i presenti, vi era anche l'Avv. [BBB] suo difensore davanti al CDD fiorentino per il medesimo procedimento.

Conseguentemente proponeva esposto al COA di [OMISSIS] nei confronti del collega.

Il COA precisava quindi che la presenza del Consigliere avv. [BBB] era frutto di errore materiale della Segreteria, in quanto lo stesso aveva già abbandonato la seduta, e chiedeva se – chiarito l'equivoco – vi fosse intenzione di proseguire nella segnalazione.

L'Avv. [RICORRENTE], a mezzo PEC 28/07/2021, comunicava di non ritenere la questione superata e chiedeva il *report* della riunione Teams, per verificare gli orari di entrata ed uscita dei presenti.

Il COA, dal suo canto, nell'adunanza 08/09/2021, con delibera n. 9, rettificava il verbale dell'adunanza 19/05/2021, indicando con precisione gli orari di ingresso (collegamento) e uscita (scollegamento) di tutti i componenti.

L'Avv. [RICORRENTE] chiede quindi al CNF di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine per illegittimità della delibera del 19/05/2021, con la quale il COA aveva deciso di interporre ricorso avverso la decisione del CDD toscano, deducendo:

- la nullità della delibera, perché alla sua adozione partecipava anche il Cons. [BBB], il quale aveva assunto la difesa dell'incolpato nel procedimento disciplinare davanti al CDD;
- la insussistenza di una valida maggioranza ai fini dell'adozione della delibera, poiché dal verbale non era possibile evincere, con precisione, chi partecipava alla seduta e chi si era allontanato, con conseguente violazione delle norme che disciplinano la formazione della volontà dell'organo collegiale;
- l'irrelevanza delle successive correzioni e rettifiche apportate al verbale dal medesimo COA, tacciate di illegittimità e comunque non idonee a superare la circostanza che la delibera di impugnare il provvedimento risultava adottata alle 18.31, mentre la quasi totalità dei consiglieri risultava scollegata già dalle ore 18.29.

In questo senso, come rammenta il Consiglio di Stato, Sez. I, parere 2 dicembre 2020, n. 2010, quella del CNF in relazione ai provvedimenti disciplinari (così come a quelli in materia di albi, elenchi e registri, rilascio di certificato di compiuta pratica e contenzioso elettorale) è una giurisdizione speciale, per cui ogni vizio inerente la deliberazione del COA di [OMISSIS] di impugnare la decisione disciplinare del CDD toscano rientra nella cognizione di questo Consiglio.

Giova ricordare in questo senso che, nel citato parere, si legge che l'art. 36, comma 1, della nuova legge professionale «*assegna al predetto Organo forense [il CNF] una vera e propria*

giurisdizione speciale, come già riconosciuto da questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 22 agosto 2016, n. 3663; Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2015, n. 1010), né è possibile ritenere che la grava deliberazione... abbia natura di provvedimento amministrativo autonomamente impugnabile e ricadente come tale nella giurisdizione amministrativa, in quanto tale deliberazione non è in alcun modo ontologicamente separabile dal procedimento disciplinare nel quale è inserita, dovendo pertanto ogni vizio inerente la predetta deliberazione (anche concernente il lamentato conflitto di interessi dei consiglieri che hanno preso parte alla deliberazione stessa) essere esaminato dal Consiglio nazionale forense, munito di giurisdizione speciale in materia di contenzioso disciplinare forense» (così, pag. 4 del parere 2010/2020).

Conseguentemente, analizzando le eccezioni mosse dall'Avv. [RICORRENTE] si può affermare che, dalla delibera n. 16 del 19/05/2021, come rettificata dalla delibera n. 9 dell'08/09/2021, si evince che:

- la riunione telematica si era conclusa alle ore 18.29;
- la delibera n. 16, concernente la decisione disciplinare irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente, veniva adottata al medesimo orario della delibera precedente, la n. 15, alle ore 18.26;
- l'Avv. [BBB] risultava scollegato dalle ore 18.13, per cui aveva già abbandonato la seduta al momento dell'adozione delle delibere n. 15 e n. 16;
- alle ore 18.26 risultavano presenti gli Avv. [OMISSIS] (Pres.), [OMISSIS] (Segr.), [OMISSIS] (Tes.), [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS];
- la delibera n. 16 veniva adottata all'unanimità dei presenti, con l'astensione dell'Avv. [OMISSIS].

Le censure dell'Avv. [RICORRENTE] risultano quindi prive di pregio.

La relazione sul procedimento che interessava l'odierno ricorrente, infatti, ai fini della valutazione dell'esercizio della facoltà di impugnazione della decisione disciplinare era stata affidata ad altro consigliere, l'Avv. [OMISSIS] e il consigliere avv. [BBB] neppure risultava presente al momento del dibattito e dell'adozione della relativa delibera.

Non è, pertanto, ipotizzabile alcuna violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione, né di conflitto di interessi.

Per quanto concerne il rispetto delle regole che presiedono la formazione della volontà degli organi collegiali, la regola generale, in assenza di disciplina specifica, è quella della maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per i COA, tale disciplina viene dettata dall'art. 28 della legge n. 247/2012 che, al comma 11, prevede che: «*Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione*

della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti».

Alla seduta del 19/05/2021 partecipavano, al momento dell'adozione delle delibere nn. 15 e 16, tredici consiglieri (su 24 componenti del COA); una si asteneva, per cui la delibera veniva adottata con dodici voti favorevoli. Risultano, pertanto, rispettati sia il *quorum* costitutivo che il *quorum* deliberativo (o funzionale). Ad ogni buon conto appare opportuno in ogni caso rammentare che *“All’attività, anche disciplinare, dei Consigli territoriali -la quale è ispirata al minor formalismo possibile- si applica il principio di conservazione del provvedimento amministrativo (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la sanzione disciplinare, eccependo la nullità della decisione stessa per asserita irregolarità della composizione dell’organo giudicante dal momento che ne aveva fatto parte un avvocato avverso la cui elezione era stato proposto ricorso. Il CNF, rilevata la mancanza di prova che, l’assenza del predetto avvocato ovvero la presenza di altro consigliere avrebbe determinato un esito differente del giudizio disciplinare, in applicazione del principio di cui in massima ha respinto l’eccezione - CNF, sentenza del 10 aprile 2013, n. 55).*

Il motivo è quindi infondato e va respinto.

Per ciò che concerne il merito della vicenda, il COA di [OMISSIS], sostanzialmente, censura la determinazione della sanzione comminata dal CDD, ritenuta troppo lieve rispetto ai fatti contestati e sottolinea come l’asserito ripensamento non sarebbe stato contraddistinto da reale pentimento, ma mosso più che altro dal tentativo di contenere le conseguenze negative che ne erano sorte.

L’Avv. [RICORRENTE], dal suo canto, eccepisce che l’illecito sarebbe insussistente in quanto il CDD avrebbe erroneamente ricostruito i fatti, precisando di non aver mai parlato di recidiva, né di aver utilizzato frasi che potessero ingenerare nel pubblico la convinzione di tale *status* in capo al cittadino indiano. A propria giustificazione, riporta la trascrizione delle dichiarazioni rese che risultano piuttosto generiche, riferite a *“questo fatto”*, confuse, posto che la collocazione cronologica è tutt’altro che chiara, e sostiene di essersi lasciato sfuggire la frase *“il 21 febbraio dell’anno scorso”* a causa dell’incalzare dell’interlocutore, ma sottolinea di aver utilizzato un tono e un’espressione di voce alquanto dubbiosa tali da non poter ingenerare, a parere del medesimo, alcuna possibile inferenza di una possibile recidiva. Evidenza come la propria dichiarata *“obiezione di coscienza”* non poteva costituire una violazione dei doveri deontologici, dato il tenore delle affermazioni, insuscettibili a suo dire dal poter essere considerate un *“eclatante tradimento”* dei doveri di probità, dignità e decoro, bensì semplicemente si doveva ritenere che fossero espressione del diritto costituzionalmente garantito di manifestare il proprio pensiero.

La conseguenza sarebbe quindi una erronea interpretazione e/o applicazione degli artt. 28 e 57 CDF: la violazione del primo era esclusa dallo stesso CDD, che poi erroneamente ne ha faceva applicazione, in quanto avrebbe rappresentato il presupposto necessario per l'applicazione del canone deontologico di cui all'art. 57 da cui, a parere del ricorrente, la contraddittorietà della decisione, che, se da un lato ritiene sfumata la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 57 CDF, comunque, lo sanziona per quella condotta, contestualmente ritenendo applicabili i doveri deontologici contestati in tale fattispecie anche in assenza di un mandato difensivo ed integrata la condotta anche in maniera "implicita", in assenza di una condotta diretta e attiva del professionista volta ad enfatizzare le proprie capacità professionali.

Conclusivamente, il ricorrente sostiene il carattere lieve e scusabile dell'infrazione, in quanto la vicenda era già di pubblico dominio e a ciò aggiunge l'assenza di un elemento psicologico di tale intensità da determinare l'insorgere di responsabilità disciplinare, in quanto le dichiarazioni rese risultano frutto della *"improvvisa piega assunta dal dibattito tra i presenti, al quale"*, tranne le iniziali dichiarazioni, non prendeva parte.

Trattasi di considerazioni prive di pregio.

Infatti, per quanto concerne il rapporto con il procedimento penale che lo aveva attinto, per l'ipotesi di diffamazione aggravata, conclusosi con l'archiviazione per infondatezza, occorre precisare - nonostante l'assenza di qualsivoglia ulteriore elemento concernente la vicenda penale - che la decisione del CDD non stigmatizza un comportamento concretizzante una diffamazione, bensì la condotta del professionista che, violando i doveri di probità, dignità e decoro, anziché intervenire in veste di "tecnico" ad una trasmissione, ne approfittava per rendere dichiarazioni tali da indurre in errore l'opinione pubblica, ingenerando la convinzione che l'indagato fosse recidivo, e per di più esprimendo opinioni personali di rilevante disvalore deontologico, quasi formulando un anticipato giudizio di colpevolezza nei confronti di determinati indagati (per delitto di violenza contro le donne con il carico emozionale che connota tale ambito), che non riteneva di voler assistere quale difensore di fiducia.

Di conseguenza, pur in assenza di qualsivoglia elemento a supporto, relativo al procedimento penale archiviato, non poteva sussistere identità delle condotte contestate in sede penale ed in sede disciplinare.

Peraltro va rammentato che le valutazioni del giudice disciplinare sono del tutto autonome rispetto a quelle del giudice penale, inoltre l'archiviazione intervenuta in sede penale non riveste efficacia di giudicato in sede disciplinare, ai sensi dell'art. 653 c.p.p. (Cass. S.U. 24378/2020; CNF 19/21).

Per quanto concerne l'erronea interpretazione dell'art. 57 CDF, occorre precisare che il CDD rileva, espressamente, che la condotta contestata risulta "atipica", in quanto non pienamente tipizzata normativamente nelle fattispecie del codice deontologico, e per tale ragione contesta la violazione dei doveri generali di probità, dignità e decoro, individuando successivamente, ai soli fini della determinazione della sanzione, la norma deontologica più corretta nella quale sussumere il comportamento del professionista che ha ingenerato conseguenze negative sulla reputazione del professionista e discredito all'immagine della professione forense, così come previsto dall'art. 20, comma 2 CDF.

Il comportamento contestato ben può risultare sussunto proprio nell'art. 57 CDF, che al comma 1 così dispone: «*1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.*»

Sebbene la fattispecie risulti collocata nel titolo dedicato ai "*Doveri dell'Avvocato nel processo*", una condotta può risultare deontologicamente rilevante anche al di fuori del processo (basti pensare al rapporto con gli organi di informazione anche al di fuori o prima di un processo, ovvero prima o a prescindere dall'assunzione di un mandato professione).

La tipizzazione delle norme deontologiche, infatti, è solo "tendenziale", per cui il professionista può rendersi colpevole di violazioni sprovviste di sanzioni espressamente previste (basti pensare alla violazione dei doveri generali di probità, dignità e decoro) ovvero di violazioni non espressamente tipizzate, per cui, ai sensi dell'art. 20, comma 2 CDF, occorrerà individuare e determinare la sanzione ai sensi degli artt. 21 e 22 CDF, che dettano i principi e criteri generali.

La condotta sanzionata, peraltro, risulta relativa ad un comportamento del professionista nella vita privata (Cass. SS.UU. 4994/2018; CNF 65/2020), che si riflette negativamente sull'attività professionale, compromettendo l'immagine dell'avvocatura e la credibilità della categoria.

In particolare, la condotta si è certamente concretizzata nell'*"enfatizzare le proprie capacità professionali"*, attività che non presuppone né l'instaurazione di un procedimento, né l'assunzione di un mandato professionale.

Particolarmente grave è la posizione assunta dal ricorrente per quanto concerne la cd. "*obiezione di coscienza*".

L'Avv. [RICORRENTE] ha dichiarato: "*Si, io non presi le difese di questa persona perché vidi che insomma non puoi difendere una persona che ha fatto una violenza su una donna*

io se lo devo fare di ufficio lo faccio perché sono costretto, se lo devo fare perché qualcuno poi mi paga, preferisco non farlo”.

Il ricorrente, nell'illustrare il suo convincimento personale in merito agli incarichi di fiducia, che è libero di accettare o rifiutare, non solo sembra esprimere, effettivamente, un giudizio anticipato di responsabilità nei confronti del cliente-indagato di particolari ipotesi delittuose, ma dimentica che tale giudizio non gli competerebbe in nessun caso nell'ambito della propria attività professionale, attività il cui cardine si sostanzia nell'essere deputata a difendere il diritto ad un processo giusto, celebrato nel pieno rispetto del dettato normativo.

Nell'ambito di una serie di condotte che, certamente, sono state connotate da una notevole disinvoltura, l'avv. [RICORRENTE] dimentica del ruolo e della funzione, anche sociale, dell'avvocato facendosi portavoce di istanze populiste di stampo colpevoliste per cui fatti di cronaca vengono affrontati con notevole demagogia nell'ambito di trasmissioni televisive come quella che occupa.

Presenziare ad una trasmissione televisiva in qualità di avvocato deve allora essere occasione per porsi come presidio di equilibrio e misura, equilibrio e misura che non appaiono essere state in alcun modo fatte proprie dalle affermazioni del ricorrente e sulle quali non appare esistere, nemmeno nel contenuto del ricorso, una chiara presa di posizione di ripensamento teso ad avvalorare la tesi che si sia effettivamente trattato di un incidente conseguente alla situazione di fatto.

Sul punto esiste copiosa giurisprudenza che ha delineato in modo inequivoco il perimetro afferente ai comportamenti della vita privata del professionista.

Particolarmente confacente al caso in esame appare Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018 che ha affermato che *“Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 n.c.d.f., già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192 - Nello stesso senso: Cass. SS.UU. 17534/18; CNF 170/18; 52/18).*

Anche codesto Collegio ha avuto occasione di affermare che (CNF, sentenza n. 65 del 18 giugno 2020) *Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con*

contestuale perdita di credibilità` della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei terzi diretti interessati.

Peraltro il rinvio al concetto dell'obiezione di coscienza appare, *in nuce*, totalmente contrario e del tutto avulso dal ruolo dell'avvocato oltre che denigratorio, nel senso evocato dal ricorrente, dei colleghi che – apparentemente, a voler dare seguito al ragionamento – sarebbero da svilire in quanto “obbligati” quali difensori d'ufficio a difendere soggetti deprecabili.

Incomprensibile appare poi il ragionamento dal punto di vista economico, posto che la difesa d'ufficio non è sovrapponibile al patrocinio a spese dello Stato e, peraltro, anche tale presidio non è affatto gratuito, bensì, retribuito con oneri a carico della collettività.

Non vi è dunque, allora, chi non veda come il messaggio proposto ad un uditorio non specializzato si sia contraddistinto per avere di fatto veicolato più messaggi sul ruolo dell'avvocato, del tutto errati o assolutamente confusivi e di come tali affermazioni non potessero che avere quale obiettivo quello di apparire moralmente superiore alla collettività dei colleghi.

Ne possono persuadere le motivazioni a supporto della circostanza che il ricorrente si dolga del fatto che non si sia ritenuta la condotta passibile di essere sanzionate con il richiamo verbale, trattandosi di “infrazioni lievi e scusabili” che, di contro, danno mente del fatto che l'incolpato non abbia ad oggi colto la funzione dell'avvocato e la gravità dei fatti al medesimo ascritti, del tutto avulsi da aspetti quali i dati di ascolto o la pubblicità della vicenda.

In punto giova ricordare come grande attenzione debba essere prestata ai rapporti con la stampa (e/o il mezzo televisivo), posto che “ *Viola gli artt. 5 comma II, 18 comma I, e 29 comma I, cod. deont., l'avvocato che, mediante pubbliche dichiarazioni rilasciate ad un periodico di stampa, prive di equilibrio e misura, attribuisca anche in modo denigratorio ad un Collega – e quindi alla classe forense – un comportamento censurabile, giudiziario e non, caratterizzato da avidità, non disgiunto da intenti sottilmente estorsivi e finalizzato a conseguire un guadagno non dovuto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 1 ottobre 2009).*

Conseguentemente nessuno dei motivi invocati dall'incolpato appare meritevole di accoglimento.

Resta quindi unicamente da analizzare il trattamento sanzionatorio operato dal CDD, valutato troppo lieve da parte del COA, che ritiene non applicabile l'attenuazione operata sulla sanzione edittale (sospensione) per la respiscenza e, di contro, troppo grave da parte dell'Avv. [RICORRENTE].

Va preliminarmente premesso che, come noto, con la riforma professionale del 2012 il legislatore ha introdotto il principio della tipizzazione delle condotte (seppure in via tendenziale, al fine di non escludere il rilievo di comportamenti disciplinarmente rilevanti non espressamente previsti) unitamente all'espressa indicazione della sanzione applicabile.

Tale, tendenziale, tipizzazione, secondo la Suprema Corte, accompagnata dalla determinazione della misura della sanzione, costituisce una garanzia maggiore per l'incolpato, sebbene anche nel sistema previgente risultasse possibile individuare la sanzione disciplinare più adeguata al caso concreto, avendo riguardo gli elementi previsti dall'art. 133 e dall'art. 133-bis c.p. (Cass. S.U. 11933/2019).

Con riferimento alla condotta atipica, la Suprema Corte rinvia, in punto di determinazione della sanzione, all'art. 21 CDF, secondo il quale oggetto della valutazione deve essere il comportamento complessivo dell'incolpato, e le sanzioni devono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, per cui vanno scelte tra quelle previste dall'art. 22 CDF (Cass. SS.UU. 8777/2021).

L'Avv. [RICORRENTE] è stato sanzionato per la violazione degli artt. 2, 9, comma 2, e 57 CDF: il CDD, nell'ottica di una valutazione unitaria del comportamento della professionista, in ragione della resipiscenza espressa nel corso della trasmissione successiva, gli ha comminato la sanzione della censura.

A tal proposito, la condotta apprezzata dal CDD toscano potrebbe sussumersi, altresì, quantomeno parzialmente, anche nella fattispecie prevista dall'art. 35 CDF (*Doveri di corretta informazione*), che sanziona in via edittale con la censura la violazione dei limiti deontologici alla cd. pubblicità professionale; e, tuttavia, risultando contestata la violazione dell'art. 57 CDF, fattispecie più grave (perché prevede, quale sanzione edittale, la sospensione da 2 a 6 mesi), correttamente il CDD ha considerato tale condotta, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, nell'ottica di una valutazione complessiva del comportamento tenuto dall'incolpato.

Si ritiene quindi di accedere al ragionamento seguito da CDD ritenendo corretto il riferimento sanzionatorio all'art. 57 CDF, tuttavia non condividendo la ricorrenza dell'applicazione dell'attenuante.

Il CDD con motivazione non convincente, in considerazione di quella che viene riconosciuta come una "quantomeno formale resipiscenza espressa" nel corso della trasmissione successiva decide che sia equo comminare la sanzione della censura.

L'assunto non è condivisibile, a partire dalla declaratoria per cui la resipiscenza è definita "formale".

I comportamenti, tutti, tenuti dall'avv. [RICORRENTE] appaiono tutti di notevolissima gravità (far credere di essersi occupato di un caso per un consulto mai avvenuto, avere collocato

temporalmente tale fatto in periodo antecedente la violenza, avere espresso opinioni tese a concretare una anticipazione di giudizio, riferendo di essere disposto a difendere soggetti asseritamente colpevoli di atti di violenza nei confronti delle donne solo ove “costretto” in qualità di difensore d’ufficio, evocando in modo del tutto improprio la sussistenza di una possibile obiezione di coscienza), tali da trasmettere all’uditorio non specializzato della rete televisiva un messaggio totalmente fuorviante rispetto alla funzione dell’avvocato e tale da portare ad una totale compromissione del concetto del diritto costituzionalmente garantito al giusto processo.

La respiscenza appare inadeguata, sia per le modalità che per i contenuti, a concretare il presupposto fatto proprio dal CDD per l’applicazione della sanzione attenuata, conseguentemente questo Collegio ritiene congrua l’applicazione della sanzione edittale, della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso dell’Avv. [RICORRENTE] e, in accoglimento del ricorso del COA di [OMISSIS], irroga all’incolpato alla sanzione della sospensione dell’esercizio della professione per mesi due.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2022.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Ettore Atzori

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 30 settembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all’originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria